

IN BREVE n. 45 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

VACCINO COVID19. SE I GENITORI LITIGANO IL FIGLIO DI 16 ANNI HA DIRITTO DI DIRE LA SUA a cura dell'avv.P.M.Ferrari

Cosa succede se la figlia minore vuole vaccinarsi ed uno dei genitori si oppone?

Il caso è stato sottoposto al Tribunale Civile di Bologna in quanto i genitori erano separati.

Il genitore con il quale il minore viveva si confrontò con il medico di famiglia che lo consigliò.

A seguito della forte opposizione della madre del minore, il padre si rivolse al Tribunale per essere autorizzato a prendere questa decisione.

Il tribunale ha affermato che. “ *ai fini della risoluzione del contrasto genitoriale che ha dato corso al presente procedimento non va, peraltro, effettuata solo l'analisi dei dati scientifici che sono stati sin qui richiamati e che, nell'ambito di una valutazione complessiva del rapporto rischi/benefici della vaccinazione depongono certamente per l'opportunità di dare corso al trattamento sanitario per la figlia minore della coppia, tenuto anche conto del fatto che risulta acquisita agli atti (come doc. n. 3 allegato al ricorso introduttivo) anche la certificazione del medico di base della minore R., dott.ssa M., che attesta che per la ragazza non vi sono controindicazioni note al trattamento vaccinale di cui si discute.*

È infatti, altresì, imprescindibile valorizzare la volontà della minore, che avendo compiuto 16 anni, deve ritenersi pienamente capace di discernimento, ovvero in grado di manifestare opinioni in merito a ciò che le sembra più opportuno per lei e di esprimere desideri confacenti al proprio benessere”.

ALLEGATI A PARTE - Studio avv.Ferrari Sent. Trib. Bologna (documento 245)

ARAN SEGNALAZIONI

Funzioni locali - Costituzione del rapporto di lavoro

CFL137

Qualora un dipendente vinca un concorso in una amministrazione di altro comparto (Es. Comparto Scuola, personale docente), ha diritto comunque alla conservazione del posto ex art. 20 del CCNL 21/10/2018?

L'art. 20, comma 10, del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali prevede, come noto, la conservazione del posto senza retribuzione presso l'ente di provenienza al dipendente, a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso un altro ente o amministrazione,

per un arco temporale corrispondente pari alla durata del periodo di prova stabilita dal CCNL applicato presso l'ente o amministrazione di destinazione.

La medesima disciplina trova applicazione anche in caso di provenienza da altro comparto di contrattazione, a condizione che in questo sussista una condizione di reciprocità, nel senso che esista nell'ambito della contrattazione collettiva di questo diverso comparto una clausola di contenuto analogo che riconosca ai dipendenti vincitori di concorso in altro comparto di contrattazione, il diritto alla conservazione del posto nell'ente di provenienza, per la durata del periodo di prova.

Questa condizione di "reciprocità", con riferimento al personale docente della scuola, è soddisfatta dalle previsioni dell'art. 18, comma 3, del CCNL 29.11.2007, norma ad oggi, pienamente in vigore. Ai sensi della richiamata disposizione, infatti *"il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova"*. Conseguentemente, il dipendente di un ente locale vincitore di un concorso per docente nel comparto della scuola, ha diritto alla conservazione del posto presso l'ente locale di appartenenza per l'intero periodo di prova che, nel comparto della scuola, ha la durata di un anno scolastico.

CFL140

Nell'ambito del periodo di prova, quali sono le modalità di presentazione delle dimissioni? È prevista una modalità telematica?

Il CCNL del 21/05/2018 all'art. 20 regola la disciplina del "periodo di prova". Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 20, decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere da rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva. Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle dimissioni non è prevista alcuna modalità telematica. Il CCNL del 21/05/2018 all'art. 20, si limita a prevedere una "comunicazione" alla controparte. Si ritiene, pertanto, che la forma scritta sia corretta, tenuto conto che il recesso (atto unilaterale) produce effetti dal momento che la controparte ne è venuta a conoscenza.

Parere relativo a congedo di paternità in caso di affido di minore

Il Dipartimento della Funzione pubblica (DFP-0066566-P-07/10/2021) in relazione alla richiesta di parere riguardante le modalità di fruizione del congedo di paternità, a seguito di affido di un minore, nel caso in cui la madre non rinunci a godere del medesimo congedo, esprime il seguente orientamento: "L'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", prevede le ipotesi tipiche per usufruire del congedo di paternità. Ciò avviene, infatti, nei casi di impossibilità di assistenza del figlio e, in particolare, per morte o grave infermità della madre che renda impossibile l'assistenza materna al minore nei primi mesi di vita, nonché per abbandono da parte della madre e per affidamento esclusivo del bambino al padre. Nel caso di affidamento di minori, lo stesso T.U. (art. 31) prevede che **il congedo di paternità, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore**".

ALLEGATI A PARTE - FUNZ.PUBBLICA Parere cong. paternità affidamento minori (documento 246)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Se entrambi i genitori contribuiscono alle spese sportive del figlio, il limite di 210 euro si dimezza a 105 euro per ogni genitore?

Risponde Paolo Calderone

Per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni è riconosciuta una detrazione Irpef del 19% ([art. 15, comma 1, lett. i-quinquies](#), del Tuir). Essa va calcolata su un importo massimo di 210 euro per ogni figlio fiscalmente a carico.

Se entrambi i genitori hanno contribuito alla spesa, la detrazione sarà ripartita tra loro. In tale situazione sul documento di spesa deve essere indicata la quota detratta da ognuno di essi. In ogni caso, il limite massimo di spesa complessiva non può superare 210 euro per ciascun ragazzo. Si ricorda, infine, che la spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza da cui risulti che il pagamento è stato effettuato con "sistemi tracciabili".

BANCA D'ITALIA ED ENPAM IN AIUTO DELLE VITTIME DEL COVID da Enpam Previdenza n.37 di giovedì 4 novembre 2021 a cura di Giuseppe Cordasco

Aderendo a un'iniziativa promossa dalla Banca d'Italia, l'Enpam, l'Ente previdenziale di medici e odontoiatri, ha istituito il "Fondo di solidarietà Covid-19 – Banca d'Italia / Fondazione Enpam" per finanziare borse di studio a beneficio dei figli di tutti i medici deceduti a causa del Covid-19. Oltre alle borse di studio, il fondo erogherà anche assegni di mantenimento per coniugi e figli in acclarato disagio economico o stato di bisogno.

L'iniziativa si iscrive nell'ambito dei contributi concessi dalla Banca d'Italia agli enti e alle strutture ospedaliere direttamente impegnati nella gestione dell'emergenza da Covid-19. Il Fondo di solidarietà è stato costituito con il contributo da parte dell'Istituto di Palazzo Koch e sarà gestito dall'Enpam.

"Ringraziamo Banca d'Italia per la sensibilità dimostrata. Sostenere chi resta è il miglior modo per onorare chi ha sacrificato la propria vita per curare gli altri", dice il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti.

DALLA PRIMARIA ALL'UNIVERSITÀ

A oggi purtroppo sono 365 i camici bianchi deceduti dopo aver contratto il Covid-19. Banca d'Italia e Fondazione Enpam intendono onorare la memoria di tutti questi medici e dentisti, attraverso un gesto concreto di riconoscenza destinato alle loro famiglie per sostenerle nella formazione scolastica e universitaria dei figli. Il valore annuo lordo delle borse di studio sarà pari a: 500 euro per la scuola primaria, 700 per la secondaria inferiore, 1.000 per la secondaria superiore e 1.500 per università ed equiparate.

Le borse sono cumulabili con altre misure esistenti e accompagneranno lo studente fino a conclusione del ciclo di studi. La convenzione tra Enpam e Banca d'Italia infatti ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile proprio nell'ottica di consentire il completamento del percorso formativo.

Nelle prossime settimane l'Enpam pubblicherà un bando di gara ufficiale nel quale sarà specificato che le borse di studio potranno essere richieste dai figli superstiti in età scolare e universitaria (fino a 26 anni) di medici e odontoiatri che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19 durante lo stato di emergenza.

DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

La Convenzione prevede interventi anche in caso di situazioni di difficoltà sociale ed economica con assegni di mantenimento destinati ai figli superstiti a carico del medico o dell'odontoiatra al momento del decesso e inabili al lavoro.

Lo stesso trattamento sarà inoltre previsto per coniugi o figli in situazione di disagio economico o stato di bisogno, con un Isee familiare inferiore a 25mila euro. In questi casi l'importo, lordo e annuale, sarà pari a 2.500 euro tanto per i figli superstiti inabili al lavoro che per i coniugi o figli in accertato disagio economico o stato di bisogno.

ALTRI DONATORI

Il Fondo Covid-19 Banca d'Italia-Fondazione Enpam potrà anche accogliere le donazioni di altri soggetti che in futuro vorranno contribuire economicamente a quest'iniziativa di solidarietà.

SOSTEGNO ALLO STUDIO PER 290 ORFANI (Af) - da Enpam Previdenza n.37 di giovedì 4 novembre 2021

Gli importi delle borse erogati dal Fondo Bankitalia-Enpam si cumulano con le borse di studio che l'Enpam prevede ordinariamente per gli orfani. Anche quest'anno, infatti, la Fondazione conferma il proprio sostegno agli studenti orfani di medici e odontoiatri – dalla scuola media all'università – con uno stanziamento di 969mila euro per 290 borse di studio, da assegnare con criteri di reddito e merito.

Nello specifico, 40 borse da 830 euro sono riservate a chi ha frequentato con profitto la scuola media nell'anno scolastico 2020/2021, mentre 65 sussidi di 1.550 euro sono dedicati agli studenti delle superiori. Per 25 ragazzi diplomati lo scorso anno con un titolo utile per l'iscrizione all'università è prevista una borsa da 2.070 euro, che diventano 3.105 per chi è uscito con il massimo dei voti.

Lo stesso meccanismo è previsto per gli universitari: in 120 avranno un sussidio da 3.100 euro, che sarà aumentato fino a 4.650 euro per chi si è laureato con 110 e lode.

Come ogni anno, quaranta borse di studio sono state assegnate – il termine per le domande era a fine agosto – per il pagamento delle rette Onaosi.

Le domande per le altre le borse di studio possono essere trasmesse all'Enpam fino al 20 dicembre, esclusivamente con la procedura online tramite l'area riservata dal sito web della Fondazione.



Af

[Bando sussidi di studio 2021](#)



CTRL + clic

Bando borse di studio per orfani di iscritti e figli di liberi professionisti

COVID-19, SÌ ALLA LEGGE PER INDENNIZZARE I FAMILIARI DI MEDICI CADUTI

da Enpam Previdenza n.37 di giovedì 4 novembre 2021 - a cura della Redazione

L'Enpam chiede al Parlamento un giusto ristoro per i familiari dei camici bianchi caduti lottando contro il **Covid-19**, che non avendo un contratto di dipendenza sono finora rimasti esclusi dagli indennizzi di Stato.

“Medici di famiglia, pediatri di libera scelta, specialisti convenzionati e liberi professionisti hanno combattuto contro il virus sin dall’inizio, troppo spesso a mani nude, e hanno pagato con la loro vita l’impegno per la salute dei pazienti e della collettività svolto anche se mancavano i dispositivi di protezione – ricorda il presidente dell’Enpam **Alberto Oliveti** –. Ci auguriamo che possa progredire l’iter parlamentare del disegno di legge 2350 sul **Giusto ristoro** che ci permetterebbe di dare un indennizzo alle famiglie dei medici caduti a seguito del Covid e che sono finora rimaste escluse da risarcimenti. Speriamo inoltre che tutti i familiari possano essere inclusi”.

Il ddl 2350 sul Giusto ristoro è un disegno di legge trasversale presentato a firma dei senatori Maria Cristina Cantù, Tommaso Nannicini, Sergio Puglia, Paola Binetti, Francesco Zaffini, Vasco Errani, Annamaria Parente, appartenenti rispettivamente ai gruppi Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Articolo Uno-LeU e Italia Viva.

La scorsa settimana il ddl è stato assegnato all’esame della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

La norma affiderebbe all’Enpam l’onere di versare un risarcimento alle famiglie dei medici caduti per Covid-19 e una pensione speciale agli invalidi, da finanziare con le tasse pagate sui rendimenti patrimoniali dell’ente di previdenza.

CAMICI CADUTI, 55MILA EURO A FAMIGLIA. DOMANDE ANCORA APERTE

da Enpam Previdenza n.37 di giovedì 4 novembre 2021 - a cura di Antioco Fois

È ancora possibile fare richiesta per i sussidi del fondo “Sempre con voi”, a supporto dei familiari dei sanitari che hanno perso la vita lavorando per arginare la pandemia da Covid-19.

Ci sono ancora 2,9 milioni di euro nella cassa del fondo che era stato avviato dalla famiglia Della Valle con una cifra iniziale di 5 milioni di euro e che poi ha raggiunto i 12,6 milioni grazie alle successive donazioni. Secondo i dati comunicati dal Dipartimento della Protezione civile, che gestisce le risorse, finora sono stati erogati quasi 9,7 milioni di euro, che sono serviti a sostenere 278 famiglie.

Il fondo, lo ricordiamo, prevede un sussidio di 15mila euro per ogni familiare degli operatori sanitari caduti, per un massimo di 55mila euro a nucleo. Nel caso il nucleo sia costituito da un solo familiare superstite la cifra erogabile sarà di 25mila euro. Ulteriori 5mila euro sono previsti per il risarcimento delle spese mediche e assistenziali documentate – se non rimborsate dalle assicurazioni – nei casi dei medici ricoverati prima del decesso.

L’iniziativa “Sempre con voi” sarà attiva fino al perdurare dello stato di emergenza nazionale, ad ora previsto fino al 31 dicembre 2021 e ancora soggetto a possibili proroghe.

Tutte le informazioni utili sui requisiti e le modalità per presentare domanda si possono trovare nella sezione ‘Come fare per’ del sito web dell’Enpam.



Fondo Sempre con voi per i familiari

Se sei un familiare di un medico o un odontoiatra deceduto per Covid puoi chiedere il sussidio del fondo "Sempre con voi". Il fondo di aiuto per i familiari dei sanitari deceduti è stato istituito dalla famiglia della Valle ed...

CTRL + clic



ONAOSI

MODELLI PER ASSISTITI ONAOSI - CONTRIBUTI BASE E FUORI SEDE A DOMICILIO

Modulistica per richiedere i contributi in denaro a domicilio riservati agli **assistiti ONAOSI**.

Per informazioni si prega contattare l'**Ufficio Assistenza** (tel. n. **075/5869511** oppure n. **075/5869230**, email assistenza@onaosi.it).

Allegati

- [Fac-simile domanda contributi ONAOSI](#)
- [Modulazione importi reddito genitore \(ammessi alle prestazioni da 1-9-2012 a 15-11-2017\)](#)
- [Modulazione importi reddito genitore \(ammessi alle prestazioni da 16-11-2017\)](#)
- [Modello dichiarazione sostitutiva assistito prescolare](#)
- [Modello dichiarazione sostitutiva certificato scolastico per assistito minorenni](#)
- [modello dichiarazione sostitutiva certificato scolastico per assistito maggiorenne](#)
- [Modello dichiarazione sostitutiva certificato universitario per assistito maggiorenne](#)
- [Modello variazione dati personali](#)
- [Modello dichiarazione sostitutiva certificato di residenza anagrafica](#)

OSPITALITÀ PER I LAUREATI ASSISTITI E PAGANTI CHE FREQUENTANO CORSI DI FORMAZIONE POST LAUREA

Nell'anno accademico 2021/2022 possono essere ammessi nelle Strutture della **Fondazione** (Collegio Universitario di Perugia e Centri Formativi di Bologna, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia e Torino), in forma residuale nel limite dei posti non occupati dagli aventi diritto, gli studenti laureati che, all'atto della domanda, non abbiano compiuto il 32° anno

di età e risultino iscritti a corsi riservati a laureati: corsi di specializzazione, di perfezionamento, Master e Dottorati di ricerca, seconda laurea specialistica/magistrale biennale.

L'ospitalità è gratuita per gli studenti assistiti e a pagamento per gli altri studenti. La domanda potrà essere presentata solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al corso scelto e per l'ingresso in struttura sarà necessario attendere che siano state soddisfatte le richieste di ospitalità degli studenti universitari e che sia stata verificata la disponibilità residua di posti.

Per informazioni è possibile contattare la Fondazione ONAOSI, **Ufficio Formazione** relativa agli studenti e post laurea, tel. **075-5869-531/204/220**, e-mail: scuola.formazione@onaosi.it

Allegati

- [Avviso ospitalità specializzandi 2021-2022](#)
- [Modello di domanda ospitalità specializzandi 2021-2022](#)
- [Disposizioni di convivenza nelle strutture universitarie della Fondazione Onaosi](#)

ASSISTENZA: AI FIGLI DEI CONTRIBUENTI

In particolare:

La Fondazione, annualmente, dopo aver soddisfatto le richieste degli assistiti, mette a disposizione servizi a pagamento cui possono accedere i figli di sanitari in regola con la contribuzione obbligatoria o volontaria e gli orfani dei sanitari non contribuenti con retta a carico degli Enti di categoria, sulla base delle convenzioni stipulate con la Fondazione ONAOSI.

VEDI IN

<https://www.onaosi.it/assistenza/figli-dei-contribuenti/figli-dei-contribuenti.jsp>

Servizi - Come accedere - Rette ospitalità - Faq

FNOMCeO - BANDO CONFERIMENTO ASSEGNI DI STUDIO ORFANI DA COVID

Il bando di concorso rivolto ai cittadini italiani orfani da Covid che abbiano conseguito negli ultimi 10 anni a partire dall'anno 2011: 1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e iscrizione a un corso di laurea / laurea magistrale universitario (riservati n.3 assegni di studio); 2. Diploma di laurea o diploma di laurea del vecchio ordinamento o magistrale a ciclo unico o lauree equipollenti o lauree equiparate a norma di legge (riservati n.2 assegni di studio).

VEDI COMUNICAZIONE FNOMCeO n.213 IN

<https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2021/10/COMUNICAZIONE-N-213-2021.pdf>

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' SPESE FUNEBRI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho pagato la spesa del funerale di mia zia, deceduta nel 2021, con fattura a me intestata. Posso detrarre la spesa nel modello 730/2022? O possono farlo solo gli eredi o le persone con un determinato grado di parentela

Risponde Paolo Calderone

Già da qualche anno sono cambiati i requisiti previsti dalla norma ([articolo 15](#) - comma 1, lettera d - del Dpr n. 917/1986) per richiedere la detrazione Irpef per le spese funebri. Essa è pari al 19% e può essere usufruita da chi sostiene effettivamente la spesa, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.

La detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 1.550 euro (per decesso e non per periodo d'imposta) e a condizione che il pagamento sia stato effettuato con versamento bancario o postale o mediante altri "sistemi tracciabili".

L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrata mediante la relativa annotazione in fattura, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio, oppure mediante prova cartacea della transazione (o tramite ricevuta della carta di debito o di credito, estratto conto, eccetera).

Si ricorda, infine, che dal 2020 la detrazione per alcune delle spese indicate nel citato articolo 15, tra cui le spese funebri, spetta per intero se il proprio reddito complessivo annuo non supera 120.000 euro. Per chi possiede redditi superiori la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.

ETA' PENSIONABILE BLOCCATA SINO A FINE 2024

E' ufficiale (decreto Mef del 27 ottobre), nessun aumento dell'età pensionabile sino al 31 dicembre 2024: la pensione di vecchiaia rimane a 67 anni. Infatti non ci sarà aumento perché le così dette speranze di vita non si sono incrementate anzi v'è una lieve flessione, ma non è previsto il decremento.

Dopo i vari adeguamenti alle speranze di vita: + 3 mesi nel 2013, + 4 mesi nel 2016, + 5 mesi nel 2019 nel 2021 l'adeguamento è stato zero a tutto il 2022 e per la seconda volta consecutivamente il meccanismo non farà registrare alcun incremento neanche per il 2023 e il 2024.

Nell'attualità

Pensione di vecchiaia: 67 anni

Pensione di vecchiaia contributiva: 71 anni

Pensione anticipata contributiva requisito anagrafico: 64 anni

requisito contributivo: uomini - 42 anni e 10 mesi

donne - 41 anni e 10 mesi

lav.precoci - 41 anni, se con 12
mesi di contribuzione
versata prima del 19esimo
anno di età nessun
requisito di età

Con il **decreto del 27 ottobre 2021**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°268 del 10 novembre 2021, infatti, il **Ministero** dell'Economia fa chiarezza sull' adeguamento tra i requisiti di accesso al pensionamento e gli incrementi della **speranza di vita**.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE delle politiche previdenziali e assicurative

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello decorrente dalla predetta data;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e prevedendo che:

a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;

b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;

c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2019, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Vista la nota del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n 1939936/21 del 14 maggio 2021, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2023 corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020 e la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e' pari a -0,25 decimi di anno, considerando per l'anno 2020 il dato provvisorio disponibile relativo alla speranza di vita a sessantacinque anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di -0,30 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione negativa pari a tre mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2021

Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta

Il Direttore generale
delle politiche previdenziali e assicurative
Ferrari

INPS - RISCATTO LAUREA: UNO STRUMENTO UTILE NELLA PREVIDENZA fonte: Inps

L'INPS informa di aver realizzato un sito dedicato al **Riscatto di Laurea**.

Il riscatto del corso di laurea permette di trasformare gli anni di università in anni contributivi e dunque integrare la posizione contributiva ai fini del diritto e del calcolo di tutte le prestazioni pensionistiche.

Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo.

Anche chi è inoccupato o non è iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza può accedere a questa possibilità.

Gli interessati possono presentare la domanda online sul sito dell'Istituto, attraverso patronati e intermediari o chiamando il Contact Center multicanale.

È possibile guardare il [video sul Riscatto di laurea](#) sul canale YouTube dell'INPS.

Tutte le informazioni riscatto della laurea sono reperibili sul sito dedicato www.riscattodilaurea.it.

INAIL - BANDO ISI 2020: DALL'11 NOVEMBRE PER L'INVIO DELLE DOMANDE ONLINE

L'Inail informa che il giorno 11 novembre 2021, dalle ore 11:00 alle ore 11:20, aprirà lo sportello informatico per l'inoltro delle domande di finanziamento relative al Bando Isi 2020.

Per l'autenticazione del soggetto partecipante è richiesta la registrazione al "Portale Partecipante" da effettuare secondo le indicazioni fornite dalle "regole tecniche e modalità di svolgimento" pubblicate nella pagina informativa dedicata.

- [Regole tecniche e modalità di svolgimento](#)
- [Bando Isi 2020](#) – Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento